

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II GIUDICE ONORARIO AGGREGATO

Presso il TRIBUNALE DI PAOLA - SEZ. STRALCIO

Avv. Giuseppe Del Vecchio

Ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa civile di 1° grado iscritta al N° 459/92 R.G.A.C. n. 30^{2/99} S.S.
posta in deliberazione all'udienza del 23.11.2001 e vertente

TRA

- Buccirosi Maria Luisa c.f. BCCMLS46H63A7830 - e Cannella Alida
c.f. CNNLDA76L59G088N - con gli Avv.ti Ugo Campese del Foro di
Benevento e Paolo D'Andrea del Foro di Cosenza

- attrici in riassunzione -

E

- Cervi Amedeo c.f. CRVMDA40R21G196W - e Ditta confezioni Marsil
di Leporini & C. s.n.c. in persona del suo l.r.p.t. P.IVA 02311930784 -
con sede in Diamante con l'Avv. Giuseppe Grimaldi.-

- convenuti in riassunzione

- Nonchè

- La Vittoria Assicurazioni S.p.A. corrente in Milano in persona del suo
l.r.p.t P.IVA 01329510158.-.

- Terza chiamata in causa

Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale .-

Conclusioni: come in atti.-

N. 68/03 Ser
N. 302/99 R.S.S
N. 459/92 R.G.A.C
N. 111 Pro
N. 164 Rep.
N. 6 E. P. P. P.

GIUDICE ONORARIO AGGREGATO
Dott. Giuseppe Del Vecchio

23-11-2001 W
31-10-2002 C
20-11-2002 R
6-03-2003
25-03-2003
26-03-2003

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 3.2.1990 Buccirosi Maria Luisa in proprio e quale esercente la potestà di genitore sulla figlia minore Alida Cannella, citava davanti al Tribunale di Roma Cervi Amedeo e la Ditta confezioni Marsil di Leporini & C. s.n.c. corrente in Diamante in persona del suo l.r.p.t. per sentirli condannare in solido al pagamento della somma dovuta a titolo di "risarcimento dei danni di qualsiasi natura, interessi, rivalutazione, spese e competenze del giudizio" subiti per il decesso di Giuseppe Cannella rispettivamente coniuge e padre delle istanti, a seguito di sinistro stradale avvenuto il 20.7.82, alle ore 13,30 circa, sulla S.S. n.18 Tirrena Inferiore, all'altezza della progressiva Kilometrica 251+100, loc. Foresta del Comune di Praia a Mare, provocato dal Cervi alla guida dell'autovettura BMW tg. CS 252530, di proprietà delle confezioni Marsil di Leporini & C. s.n.c.-

Nel detto atto di citazione si esponeva la dinamica del sinistro, ascrivibile - a detta di parte attrice - a responsabilità esclusiva dei convenuti nelle loro rispettive posizioni processuali di conducente e proprietaria dell'auto BMW.-

Instauratosi procedimento penale a carico di Cervi Amedeo, questi era stato condannato dal Tribunale di Roma con sentenza del 13.10.84 alla pena di mesi dieci di reclusione, ridotti ad otto mesi di reclusione dalla Corte di Appello di Roma con sentenza del 14.7.89.-

Il giudizio penale veniva definito con sentenza della Corte di Cassazione del 13.2.92, con dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.-

IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO
(Dot. Giuseppe Del Vecchio)

Si costituiva in giudizio il solo Cervi, il quale eccepiva, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma per essere competente in ordine alla controversia il Tribunale di Paola.-

Parte attrice aderiva alla eccezione di incompetenza territoriale, cosicchè il G.I., con provvedimento del 17.12.1991 dichiarava la propria incompetenza, assegnando alle parti il termine di sei mesi per la riassunzione del processo davanti al Tribunale di Paola.-

Con atto notificato il 30-3/1-4-92, Buccrossi Maria Luisa, in proprio e n.q. di esercente la patria potestà sulla figlia minore, citava in riassunzione davanti al Tribunale di Paola, Cervi Amedeo e la Ditta Confezioni Marsil di Leporini & C. s.n.c., per ivi sentirli condannare in solido al pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni di qualsiasi natura con interessi e rivalutazione, col favore delle spese per la causale di cui all'atto introduttivo, vale a dire per il decesso di Giuseppe Cannella a seguito del sinistro sopra richiamato.-

Davanti al Tribunale di Paola si costituivano Cervi Amedeo e le Confezioni Marsil s.n.c. di Leporini & C., nonchè, a seguito di chiamata in causa da parte dei convenuti ed autorizzata dal G.I., la Vittoria Assicurazioni S.p.A. corrente in Milano in persona del suo l.r.p.t..-

Il giudizio all'udienza dell'8.5.98 veniva cancellato dal ruolo ai sensi dell'art. 309 cpc.-

Con ricorso depositato il 17.4.99, Buccrossi Maria Luisa e Cannella Alida chiedevano al GOA, nella competenza del quale era assegnato il giudizio in questione, la fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio interrotto.-

IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO
(Dott. Giuseppe Del Vecchio)

Precisate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza con la concessione dei termini per il deposito dei fascicoli e delle difese.-

Veniva emessa sentenza non definitiva del 6.3.2001, depositata il 5/4 successivo ed il Giudice ha così statuito:

"1) Dichiaro la piena ed esclusiva responsabilità di Cervi Amedeo per il sinistro verificatosi il 20.7.82 in Praia a Mare ed a seguito del quale è deceduto Giuseppe Cannella.-

2) Dichiaro la improponibilità della chiamata in garanzia effettuata dai convenuti nei confronti della Vittoria Assicurazioni S.p.A. e Riccio Nicola.-

3) Ordino che a cura della parte più diligente sia esibita in giudizio copia della quietanza rilasciata alla Ausonia Assicurazioni S.p.A. da parte della Buccirosi Maria Luisa in proprio e n.q. di genitore esercente la patria potestà sulla minore, all'epoca, Cannella Alida.-

4) Spese al definitivo.-

5) Rimette la causa sul ruolo per l'udienza del 22.6.2001, per gli incombenti di cui al presente dispositivo".-

All'udienza di remissione del 22.6.2001, la difesa dei convenuti formulava riserva di appello avverso la sentenza non definitiva emessa dal GOA in data 06.03.2001 / 05/04.2001, mentre parti attrici provvedevano ad esibire copia dell'atto di quietanza e della distinta di versamento della somma di £. 18.000.000 corrisposta dall'Ausonia; quindi, le parti riprecisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva reintroitata per la decisione.-

Motivi della decisione

Preliminarmente deve essere esaminato ed interpretato l'atto di quietanza rilasciato all'Ausonia dalla Buccirosi in proprio e n.q. in data 18.9.1986.-

IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO
Dott. Giuseppe N. 17

I convenuti lamentano che il richiamato atto di quietanza doveva essere esibito dalle attrici sin dall'epoca della citazione (3.2.90) e che la mancata esibizione, nonché l'aver taciuto l'importo ricevuto da parte dell'Ausonia costituisce atto di slealtà processuale, in quanto se i convenuti fossero stati edotti di questa circostanza il giudizio avrebbe avuto un diverso assetto procedurale.-

Controbattono le attrici, sostenendo che detta circostanza era facilmente deducibile dal momento che non era stato evocato in giudizio l'Ausonia Ass.ni S.p.A., presso la quale era assicurata l'auto condotta dal Cervi, essendo evidente, quindi, la perdita della carenza passiva di quest'ultima nei loro confronti, per avere esaurito la sua obbligazione nei confronti dei creditori il cui titolo di credito trae la sua origine dallo stesso fatto dannoso.-

E' facile osservare che i debitori solidali (proprietario dell'autovettura e responsabile materiale) ove concretamente non avessero avuto percezione di tanto, sicuramente avrebbero dovuto chiamare in manleva la Compagnia presso la quale era assicurata l'auto coinvolta nel sinistro per cui è causa.-

Ed infatti le parti convenute hanno richiesto la chiamata in giudizio di altri soggetti (Vittoria Ass.ni S.p.A., Riccio Nicola), ma non della loro coobbligata Assicurazione.-

Non di meno la mancata deduzione da parte delle attrici della raggiunta transazione (e dei termini della stessa), con la esibizione della quietanza, avrebbe comportato certamente un diverso assetto difensivo da parte dei convenuti, mediante l'immediata verifica delle ragioni addotte dalle attrici.-

IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO
(Dott. Giuseppe Del Vecchio)

In ogni caso, almeno la convenuta Marsil ha motivo di lamentarsi, in quanto, per come si vedrà in appresso, il tenore della quietanza di pagamento avrebbe comportato la sua richiesta di estromissione dal presente giudizio.-

In ogni caso la quietanza va esaminata nella sua letteralità nell'ambito delle norme sulla solidarietà tra più debitori, al fine di pervenire al suo significato sostanziale e processuale.-

Nel caso di assicurazione per la r.c.a., la solidarietà dell'assicurazione del danneggiante opera contrattualmente entro i limiti del c.d. "massimale", per cui in ipotesi di responsabilità solidale, il fatto che il creditore accetti puramente e semplicemente da uno dei debitori il pagamento di una parte del debito complessivo, ancorchè corrispondente alle quote interne (massimale per la Compagnia Assicuratrice, debito illimitato per il responsabile materiale e per il responsabile civile - proprietario -), gravanti sul debitore medesimo, non è sufficiente ad integrare gli estremi della rinuncia alla solidarietà (la cui presunzione si realizza soltanto qualora il creditore stesso rilasci quietanza al debitore per la sua parte e senza riserve - o con riserve espresse solo nei confronti di taluno dei condebitori solidali, per il credito residuo - cfr. art. 1311, 2° co., n. 1, c.c. -), trattandosi solo di un pagamento parziale del debito che, nella sua complessiva entità, ricade, nei rapporti esterni, sui condebitori in solido - secondo lo schema tracciato - e che il creditore può accettare, ove non ritenga di rifiutarlo.-

Nel caso di specie, dalla quietanza emerge che:

- a) L'Ausonia era obbligata per il massimale di £. 30.000.000 per ogni persona danneggiata;

IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO
(Dott. Giuseppe Del Vecchio)

b) le Assicurazioni Generali hanno avanzato nei confronti dell'Ausonia richiesta di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c fino alla concorrenza della somma di £. 40.480.000 da loro erogate alla Buccirosi in forza della polizza vita n. 94890 stipulata dal defunto Giuseppe Cannella;

c) l'Ausonia, "anche in osservanza del disposto di cui all'art. 27 della L. 990/69", ha corrisposto alla Buccirosi in proprio e n.q. la complessiva somma di £. 18.000.000 comprensiva delle competenze legali, compresi IVA e CPA come per legge, - operando per implicito il riparto previsto dalla norma richiamata - ;

d) il pagamento è stato effettuato nell'esclusivo interesse dell'assicuratore, senza riconoscimento di responsabilità nè dell'assicurata Marsil nè del Cervi, "le cui azioni restano impregiudicate, così come restano impregiudicate le azioni della sottoscritta Buccirosi Maria Luisa, in proprio e n.q., nei confronti di esso Amedeo Cervi sia in sede penale che in sede civile, atteso che il pagamento del suddetto importo non esaurisce l'ammontare di ogni tipo di danno, materiale e morale, conseguente alla morte del marito Giuseppe rag. Cannella, nel sinistro del 27 1982.".....*"Ribadisce, infatti, che l'accettazione del suddetto importo, comprensivo di ogni spesa legale, diritti ed onorari, IVA e CPA L.576/80 dell'avv. Angelo Guida relativamente al rapporto Buccirosi, in proprio e n.q. - Ausonia Asssicurazioni S.p.A., significa liberazione solo ed esclusivamente nei confronti dell'istituto assicuratore, AUSONIA ASS.NI S.P.A. - con ogni più ampia facoltà e diritto della sottoscrittente di rivalersi del maggior danno, in ogni sede, nei confronti del sig. Amedeo Cervi".-*

IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO
(Dott. Giuseppe Del Vecchio)

Applicando i principi sopra enunciati e tenendo conto della literalità della quietanza, la creditrice Buccirosi in proprio e n.q. ha rinunciato esplicitamente ad ogni azione nei confronti del responsabile civile per contratto (Ausonia S.p.A) e - a norma dell'art. 1311, 2° co., n.1, c.c. - del responsabile civile per legge (assicurato-proprietario dell'auto, per la mancata espressa riserva nei confronti di questa parte), per cui va dichiarata la esclusione dal presente giudizio della s.n.c. Confezioni Marsil di Leporini & C., (che non doveva essere evocata in questo giudizio e la cui domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, è fondata), rimanendo obbligato solamente il Cervi quale autore del fatto previsto dalla legge come reato (omicidio colposo), nei cui confronti è stata espressa riserva per gli ulteriori danni.-

La conclusione sul punto è che la quantificazione dei danni, eccedenti gli importi percepiti dalle danneggiate, va fatta solo nei confronti del convenuto Cervi Amedeo, nei cui riguardi opereranno le detrazioni rivalutate per la somma di £. 18.000.000.-

Spettano, quindi, alle attrici le seguenti poste di danni:

A) Il danno biologico *jure hereditatis*, è dovuto, in quanto la morte del Cannella non è stata immediata o assai ravvicinata rispetto al momento del sinistro, per cui il danno biologico (che spetta per l'intero 100% alla scadenza dell'anno), secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Cosenza, che prevedono il pagamento di euro 1.500,00 al giorno - nel caso l'evento-morte sopravvenga alla scadenza dell'anno - si calcola: euro 1.500,00 *pro die* : 365 x 41 = euro 6.908,00 (arr.), quindi, euro 6.908,00 :2 = euro 3.454,00 per ognuna delle due attrici, senza rivalutazione e con gli interessi legali dal 20.7.1982.-

IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO
(Dott. Giuseppe De Vecchi)

B) Per I.T.T. *jure hereditatis*, alle attrici spettano euro 2.964,30 (euro 72,30 x 41 gg), metà per ciascuna (1482,15), con gli interessi legali dal 20.07.1982.-

C) Per danno morale *jure hereditatis* spetta 1/3 del danno biologico e della I.T.T., spettano euro 3.290,76 (euro 6.908,00 + euro 2.964,30 : 3), metà per ciascuna (euro 1645,38), con gli interessi legali dal 20/07/1982.-

D) Il danno morale agli eredi *jure proprio*, sempre secondo le stesse tabelle citate, spetta (applicando la discrezionalità del Giudice) nella misura di euro 41.320,00 in favore del coniuge superstite convivente (minimo euro 41.320,00, max euro 82.640,00), mentre alla figlia minore spettano, in applicazione del principio di discrezionalità, euro 51.660,00 (minimo euro 25.830,00, max 51.660,00), senza rivalutazione e con gli interessi legali dal 20/07/1982.-

E) Il danno patrimoniale è stato provato dalle attrici con la esibizione dei modelli 740 relativi ai redditi del defunto per gli anni 79/82, nonché altra documentazione, dal cui complesso risulta che il *de cuius* nell'ultima dichiarazione relativa ai primi sette mesi dell'anno 82 (epoca dell'incidente e del conseguente decesso) ha dichiarato un reddito di £. 62.159.000, per cui è da presumere che per l'intero anno di riferimento fiscale il suo reddito sarebbe stato pari a £. 106.558.285 - ora euro 55.032,76, per cui, considerato che detto reddito sarebbe stato destinato, almeno per 2/3 in favore delle attrici, alle stesse spetta, per detta posta di danno la complessiva somma di euro 36.688,50, metà per ciascuna e, quindi, euro 18.344,25, con gli interessi e rivalutazione dal 20.07.1982.-

IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO
(Dott. Giuseppe De Vecchi)

F) Infine i convenuti hanno richiesto la liquidazione del danno biologico *jure proprio* .-

Questo giudice ritiene di attribuire a tale richiesta diverso *nomen juris* , per cui ritiene di inquadrare questa posta di danno nell'ambito del concetto di indennizzo esistenziale (che concorre con il danno morale *jure proprio* , con il danno patrimoniale e con le altre voci di danno *jure hereditatis*)-.

Il danno esistenziale non si configura come *tertium genus*, bensì come tutto ciò che comprime il benessere psichico della persona così da identificarsi in una categoria molto ampia nella quale viene assorbito anche il danno biologico.-

Prendendo le mosse dalle pronunce della Suprema Corte sull'argomento (fatta eccezione di quella che per prima individuò il danno esistenziale, in cui questo veniva qualificato come danno-evento - cfr. Cass. 7713/2000 - secondo cui "il comportamento illecito, determina una lesione dei diritti fondamentali della personarisolvendosi in un danno esistenziale od alla vita di relazione e risulta risarcibile ex art. 2043 c.c. come danno in sè"), deve attribuirsi preminente importanza alle modificazioni peggiorative dei rapporti con l'esterno, alle lesioni delle attitudini relazionali dei soggetti lesi e che sono state fatte confluire in una nuova, autonoma posta di danno e suggellano la nascita di una nuova categoria, non più ancorata alla sfera patrimoniale e indipendente dall'art. 2059 c.c.-

La qualificazione ermeneutica del danno è però differente: infatti le più recenti sentenze del Giudice di legittimità lo connota con il carattere non del danno-evento ma come danno-conseguenza, la prova della cui sussistenza,

IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO
(Dott. Giuseppe Del Vecchio)

sotto il profilo di un peggioramento esistenziale, è raggiunta a mezzo di presunzioni semplici.-

Questo orientamento è in linea con le pronunzie della Cassazione in tema di danno esistenziale (Sentenze nn. 4881/01, 6507/01 e 9009/01) nelle quali seppure con le dovute contingenti differenze, il danno esistenziale è collocato, per come detto, nella più corretta ottica di danno-conseguenza; in tale prospettiva il soggetto gravato è sottratto agli automatismi del danno-evento (contro i cui effetti sarebbe praticamente impossibile ogni difesa), cosicchè viene fornito al procedimento un migliore assetto probatorio, poichè in tal modo resta salva, in capo al responsabile, la possibilità di fornire la prova contraria rispetto a particolari peggioramenti esistenziali pretesi *ex adverso* ; nel contempo, il Giudice del merito potrà sempre ritenere presuntivamente provato quanto è gravato e graverà sulla vittima secondo *l'id quod plerumque accidit* .-

E' stato autorevolmente scritto che il dibattito intorno alle voci di pregiudizio meritevoli di tutela risarcitoria, concerne le modificazioni peggiorative della vita e che queste sono rigorosamente stigmatizzate anche dalla recente normativa di cui alla L. 57/2001 che, all'art. 5, definisce il danno biologico come lesione alla integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico-legale.-

"Questa precisa focalizzazione (che sembra rappresentare gli ultimi passi del cammino iniziato nel 1986 con la sentenza della Corte Costituzionale che promosse l'art. 32 della Carta da disposizione programmatica a norma precettiva), se, da un lato, pone un limite preciso a tale <<categoria dannosa>>, confinandola entro un ambito demandato prettamente alla

IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO
(Dot. Giuseppe De Vescio)

cognizione della scienza medica, dall'altro, implicitamente, dilata il novero delle situazioni garantite costituzionalmente degne di tutela riparatoria" (cfr. V. Minucci, in "Guida al Diritto" n. 22/2002).-

Quindi il danno esistenziale così configurato non rappresenta il *tertium genus* indicato da una parte della dottrina, bensì come tutto ciò che comprime queste situazioni peggiorative del benessere psichico e sociale, identificandosi cioè in una categoria molto ampia nella quale verrebbe assorbito anche il danno esistenziale biologico.-

In tale ipotesi, il quadro generale del pregiudizio alla persona vedrebbe imporsi la presenza del danno esistenziale (che potrebbe o meno incidere sul bene-salute), affiancato dal danno non patrimoniale (o morale puro) nonché dal danno patrimoniale.-

E', quindi, compito del Giudice identificare e distinguere i singoli pregiudizi dal punto di vista delle loro rispettive funzioni riparatorie, differenziando le tipologie e tenendo ben presente la non sempre semplice distinzione tra i perturbamenti d'animo e quei pregiudizi come lo sconvolgimento dei ruoli e dei rapporti familiari o come l'imposizione di nuove realtà di fondo, ovvero come le disgregazioni delle connessioni interpersonali - reazioni tutte frequenti nelle manifestazioni conseguenti all'illecito subito - .-

Nel caso di specie parti convenute hanno dedotto l'intervenuto nuovo matrimonio della Buccirosi, circostanza, questa, non smentita dalle attrici, con la conseguenza che, questo giudicante, in applicazione dei principi sopra enunciati ritiene di potere escludere che la stessa Buccirosi abbia dovuto patire oltremodo per la perdita del marito, in quanto la sua vita ha trovato una diversa impostazione, cosicché la creazione di una nuova

IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO

famiglia ha reso possibile l'assorbimento del dolore, con la conseguenziale esclusione in suo favore del danno esistenziale.-

Altro discorso, invece, è per la figlia Cannella Alida, all'epoca dei fatti, minore, la cui esistenza è stata senz'altro segnata indelebilmente per la perdita del padre ed in cui favore valgono tutte le considerazioni in fatto ed in diritto enunciate per la individuazione della categoria del danno esistenziale; quindi alla Cannella Alida va liquidata equitativamente la somma di euro 12.500,00, senza rivalutazione e con gli interessi dal 20.7.1982.-

In conclusione alle attrici spettano le seguenti somme:

1) A Buccirosi Maria Luisa euro 3.454,00 sub A); euro 1.482,15 sub B); euro 1645,38 sub C); euro 41.320,00 sub D); euro 18.344,25 sub E) - totale euro 71.181,93, detratta la somma di euro 13.608,83 (£. 18.000.000, rivalutate, con gli interessi, dal 18.9.86 pari ad euro 27.217,66 : 2), quindi per un totale di euro 57.573,10, con gli interessi e rivalutazione per come specificati ai singoli punti.-

2) A Cannella Alida euro 3.454,00 sub A); euro 1.482,15 sub B); euro 1645,38 sub C); euro 51.660,00 sub D); euro 18.344,25 sub E); euro 12.500,00 sub F), quindi per un totale di euro 89.085,78 e detratta la somma di euro 13.608,83 (£. 18.000.000, rivalutate, con gli interessi, dal 18.9.86 pari ad euro 27.217,66 : 2), quindi, per un totale di euro 75.476,95 con gli interessi e rivalutazione per come specificati ai singoli punti.-

Parti convenute hanno chiesto, giusta conclusioni formulate all'udienza del 23.11.2001, la liquidazione dei danni ex art. 96 cpc a carico delle parti attrici; per i motivi sopra specificati, questo giudicante ritiene, in

IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO
(Dot. Giuseppe Del Vecchio)

accoglimento della domanda della Marsil di quantificare detti danni nella misura di euro 10.000,00, con gli interessi legali decorrenti dal 31.1.1990 (data di notificazione dell'atto di citazione) da porre a carico delle attrici in solido ed in favore solamente della Marsil Confezioni s.r.l., con il conseguenziale rigetto della medesima domanda avanzata da Cervi Amedeo-

In ordine alla regolamentazione delle spese tra la Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed i convenuti, sussistono giusti motivi per compensarle tra queste parti.-

Le spese del presente giudizio, tra le altre parti, sono regolate come da dispositivo.-

P.Q.M.

Il GOA definitivamente decidendo sulla presente causa, così provvede:

- 1) Estromette dal presente giudizio la s.r.l. Marsil Confezioni di Leporini & C. in persona del suo l.r.p.t. ; e, giusta richiesta di cui alle conclusioni, condanna le attrici in solido al pagamento in favore di questa parte della somma di euro 10.000,00 con gli interessi legali dal 03.02.1990.-
- 2) Condanna le attrici al pagamento delle spese e competenze in favore della Marsil Confezioni s.r.l. che si liquidano in euro 1.600,00, di cui euro 200,00 per spese, euro 400,00 per diritti ed euro 1.000,00 per onorari oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.-
- 3) In accoglimento per quanto di ragione della domanda attrice ,condanna Cervi Amedeo, identificato come in epigrafe, al pagamento: 1) in favore di Buccirosi Maria Luisa della complessiva somma di euro 57.573,10, con gli interessi e rivalutazione per come specificati ai singoli punti di cui alla

IL GIUDICE ONERARIO  ~~MADEGATA~~

Rilasciato n° 1 sopra

Esatto L. 16-000

Richiesto il 20-4-03

Rilasciato Dr. Giunetti per uso Ufficio

Data il 28-4-03

IL RESPONSABILE



motivazione; 2) in favore di Cannella Alida della complessiva somma di euro 75.476,95 con gli interessi e rivalutazione per come specificati ai singoli punti di cui alla motivazione..-

4) Condanna Cervi Amedeo al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio in favore delle attrici che si liquidano in complessivi euro 4.200,00, di cui euro 200,00 per spese, euro 800,00 per diritti ed euro 3.200,00 per onorari, oltre Iva, CPA e spese generali come per legge.-

5) Dichiara compensate tutte le spese e competenze di questo giudizio tra i convenuti e la Vittoria Assicurazioni S.p.A..-

Esecutività come per legge.-

Così deciso in Paola il 06.03.2001

IL GIUDICE ONORARIO AGGREGATO
(Dott. Giuseppe Del Vecchio)

IL CANCELLIERE C1
(Dr. Carmine Quintiero)

TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE STRALCIO

Inscritto in Cancelleria
Pubblicato

25/03/03
26/03/03

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI PAOLA


22 MAG. 2003

Rag.to il
Al N. 515 Ser. 416
Richiesto da *Avv. Paolo*

Esatte Lire *117.361,00*

- 4581 BOLLO
- 6711 Sanz. R. stro
- 1041 P.A.E.
- 1051 TER.
- 1091 VAR. F. *5,00*
- 1101 VAR. F.
- 1071 LOC. F.
- 115 LOC. PA.
- 1131 LOC. RIS.
- 1141 LOC. PR.
- 6491 TRAS.
- 7371 CAT.
- 9841 T. S.
- 7201 INVIM.
- TOTALE

Avv. Paolo
117.361,00
5,00
117.366,00



117.366,00

IL DIRIGENTE AMM.VO

(Dot. *sa Maria Rosaria Cicora*)

IL CAPO AREA SERVIZI
(G. AMNUZZI)



TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

- Provincia di Cosenza -

- CANCELLERIA CIVILE -

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. Per copia conforme all'originale che si rilascia in

forma esecutiva, a richiesta dell'avv. *Paolo R. Ruffo*

12 GIU. 2003

Paola, li

IL CANCELLIERE C1
(Dr. *Carmine Quintiero*)